

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Antonino Ferraloro**  
 Tel. 0902924093 – Cell. 3934279056  
 Via dei Mille, 272 – 98123 Messina  
 Via del Sole, 14 – 98060 Gliaca di Piraino (ME)  
 PEC [avvantoninoferraloro@puntopec.it](mailto:avvantoninoferraloro@puntopec.it)  
 Email avvferaloro@virgilio.it

## RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON DOMANDA CAUTELARE

**con contestuale istanza di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

del Prof. **BATTISTA Roberto**, nato a Naso, il 19.02.1967 (c.f. BTTRRT67B19F848M), residente in Capo D'Orlando, C.da S. Gregorio, 135, domiciliato in Gliaca di Piraino, Via del Sole n. 14, presso lo studio dell'Avv. Antonino FERRALORO (c.f.:FRRNNN61C10F158G - pec: avvantoninoferraloro@puntopec.it – fax:0902924093), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata con atto separato ed inviato unitamente al presente atto mediante la stessa busta telematica

### CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, (C.F.: 8018525088), in persona del Ministro p.t. , con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 76/A, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Messina, via dei Mille, is. 221, n.65- PEC:[messina@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:messina@mailcert.avvocaturastato.it);

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** - in persona del Direttore p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori, n.60, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Messina, via dei Mille, is. 221, n.65- PEC:[messina@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:messina@mailcert.avvocaturastato.it)

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, - UFFICIO VIII -Ambito Territoriale di Messina** - in persona del Direttore p.t. , con sede in Messina, Via S.Paolo, is.36, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Messina, via dei Mille, is. 221, n.65- PEC:[messina@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:messina@mailcert.avvocaturastato.it);



PER IL VENETO - in persona del Direttore p.t.,

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Ambito Territoriale di Vicenza - in persona del  
Direttore p.t.

e nei confronti di

tutti i docenti iscritti nelle graduatorie di mobilità per il trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 dell'ambito spettante al ricorrente in base al corretto punteggio di mobilità ed alle preferenze espresse, classe di concorso A045, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento e provenienti da Gae o da Concorso e comunque di tutti i docenti partecipanti alle operazioni. Il ricorrente è insegnante di ruolo a tempo indeterminato della Scuola Secondaria di secondo grado – classe di concorso A045 Scienze economico-aziendali - assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 in attuazione del piano straordinario di assunzioni stabilito dalla L. n. 107/2015, attualmente, titolare di sede presso l'Istituto Artusi di Recoaro Terme Vicenza ed in assegnazione provvisoria, fino al 31.08.2020, presso l'ITC Merendino di Capo D'Orlando(ME).

**Tale circostanza radica la competenza del Tribunale adito.**

In fase di prima assunzione il Prof. Battista era stato assegnato presso l'Istituto Del Rosso da Verrazzano a Orbetello.

**Per l'anno scolastico 2016/2017, così come previsto dalla L. n. 107/2015, il ricorrente ha partecipato alla procedura di mobilità territoriale per l'assegnazione della sede definitiva su ambito (FASE C della mobilità straordinaria riservata ai docenti assunti da GAE) con attribuzione di 19 punti ai fini del trasferimento, a cui si aggiungono 6 punti per il comune (Capo D'Orlando) di ricongiungimento alla sorella .**



Il ricorrente aveva espresso le preferenze indicate in domanda inserendo, *in primis*, gli ambiti della provincia di Messina. In esito a detta procedura di mobilità straordinaria successivamente nel 2016/2017 e fino ad adesso, il ricorrente è stato trasferito nell'attuale sede di titolarità Istituto Artusi di Recoaro Terme ( Vicenza), **sebbene in provincia di Messina, nell'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021, abbiano ottenuto sede definitiva, a seguito delle operazioni di mobilità, docenti con punteggio inferiore e senza precedenza.**

Si allega il bollettino dei trasferimenti della Scuola Secondaria di II grado relativamente all'a.s. 2019/2020, dal quale è possibile ricavare la predetta incontestabile circostanza .

Il Prof. Battista ha presentato istanza di mobilità interprovinciale anche per gli anni scolastici, ossia 2017/2018, 2018/2019 , 2019/2020 e 2020/2021 senza ottenere il chiesto trasferimento.

**Si precisa che a partire dall'a.s. 2019/2020 il ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità con la precedenza stabilita dall'art. 601 del D.Lgs. 297/1994, nonché dall'art. 21 L. 104/1992, e riprodotta nell'art. 13 comma I punto III del CCNI Mobilità, in quanto docente portatore di handicap con grado di invalidità superiore ai 2/3, così come riconosciuto dal Tribunale di Patti, giusta Sentenza del Tribunale di Patti n. 737/19 che si allega .**

**Tale circostanza non è contestabile in quanto espressamente riconosciuta nelle domande di mobilità, accettate e notificate dall'amministrazione scolastica con attribuzione della precedenza (valevole per la provincia di Messina) e del punteggio maturato rispettivamente di punti 19 per l'a.s. 2019/2020, punti 25 + 6 per ricongiungimento per l'a.s. 2020/2021) senza tener conto del punteggio aggiuntivo per la scuola paritaria di 90 punti.**



In nessun caso il ricorrente ha ottenuto il chiesto trasferimento, come può evincersi dai bollettini della Scuola secondaria di secondo grado pubblicati dall'Ambito Territoriale di Messina , in data 24.06.2019 relativamente all'a.s. 2019/2020 e in data 29.06.2020 relativamente all'a.s. 2020/2021 , benchè ricorressero le condizioni di cui all'art. 21 L. n. 104/1992 e 601 D.Lgs. 297/1994, dichiarate e riconosciute in domanda, e vi fossero in provincia di Messina sedi libere e disponibili assegnate anche docenti senza preferenza e/o con punteggio inferiore (partecipanti alla mobilità territoriale e professionale provinciale).

Le operazioni di mobilità per l'a.s. 2019/2020 e per l'a.s. 2020/2021 erano regolate dal relativo CCNI Mobilità e dall'O.M. 207/2019 e n. 182/ 2020.

Dette fonti stabiliscono che i trasferimenti nell'ambito della provincia ed i movimenti relativi alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia, a prescindere da eventuali titoli di precedenza in possesso del docente.

Negli aa.ss. , 2019/2020 e 2020/2021, in provincia di Messina vi erano posti liberi e disponibili, alcuni di essi assegnati in trasferimento (territoriale e professionale) a docenti privi di precedenza, come risulta dagli allegati bollettini.

Inoltre

**Il ricorrente partecipando alla mobilità interprovinciale 2019/2020 e 2020/2021 indetta con ordinanza ministeriale, ha chiesto accertarsi la valutazione del punteggio per servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria; al momento della presentazione della domanda di mobilità indicava tutti i servizi svolti ed i titoli conseguiti, allegando, altresì, una dichiarazione in cui chiedeva il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria. In tale dichiarazione venivano elencati tutti i servizi svolti negli anni scolastici 1999/2000; 2000/01; 2001/02; 2002/03; 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/14 e 2014/2015, presso l'Istituto Paritario D. ALIGHIERI**



di Caprileone, fraz. Rocca, che avrebbero dovuto dare al ricorrente il diritto ad un ulteriore punteggio di 90 punti, secondo l'allegato D indicando scuole ed ambiti disposti secondo un proprio ordine di preferenza . In particolare il docente con punteggio di 109 ha indicato, oltre alle scuole ivi indicate, quale ambito preferito quello della Regione Sicilia Provincia di Messina e gli ambiti della provincia di Catania, Palermo e alcuni ambiti della Sicilia, e Roma secondo l'ordine della domanda di mobilità. **INDICAVA ANCHE LA SUA CONDIZIONE DI INVALIDO AL 67% CON RICONOSCIMENTO DI HANDICAP ART. 1 COMMA 3 L. 104/92 CHE AVREBBE DOVUTO GARANTIRGLI LA PRECEDENZA!!!!!!!**

Con lettera notificata e dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'ambito provinciale di Messina e dagli altri ambiti della Sicilia e di Roma non è stato assegnato il punteggio relativo al servizio dallo stesso prestato presso l'Istituto Paritario, nonostante il reclamo proposto in autotutela, che gli avrebbero consentito di conseguire ed ottenere l'ambito e/o la scuola richiesta .

Con il presente ricorso il Prof. Battista impugna le operazioni di mobilità relativamente agli anni scolastici, 2019/2020 e 2020/2021 pubblicati dall'A.T. di Messina rilevando gli errori che seguono.



**In via preliminare****ASSENZA DI LITISCONSORZIO NECESSARIO**

Il ricorrente lamenta la violazione della specifica normativa del settore scolastico, non ha controinteressati diretti e si duole della mancata attribuzione in trasferimento di un posto che doveva essergli assegnato.

Da questo punto di vista, è stato specificato come si debba *“escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità”* (Trib. Milano, sent. n. 3165/2017 pubblicata il 29.07.2018).

Secondo la Cassazione, infatti, *“la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti.*

*Pertanto, funzione dell'istituto è quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe, in realtà, conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorzi, e non invece quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorzi pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei”* (Cass. sent. n. 4714/2004; Trib. Lav. Monza ord. n. cronol. 735/2017 del 07/02/2017).

Orbene, nel caso concreto non vi è litisconsorzio necessario nei confronti dei docenti che di seguito si indicheranno poiché il ricorrente non reclama le sedi specifiche attribuite a detti docenti bensì il riconoscimento del diritto ad ottenere il trasferimento in provincia di Messina.



Nel caso di specie, infatti, **si richiede una pronuncia che incide sul rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'amministrazione scolastica nel quale non sono ovviamente coinvolti altri soggetti** nei cui confronti si imponga la pronuncia della decisione (sul punto, si segnala la sentenza del Trib. di Brescia n. 747/2017 pubblicata il 01/06/2017).

Stando così le cose, non si ravvisa l'interesse personale, concreto ed attuale, in capo ai docenti richiamati in ricorso a partecipare, quali litisconsorti necessari, al presente giudizio.

Controparti del presente giudizio sono, pertanto, le sole amministrazioni indicate.

In subordine, qualora l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti astrattamente controinteressati, si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica ex art. 150 c.p.c. mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Miur, nell'apposita sezione dedicata alla pubblicazione per pubblici proclami, e/o sui siti istituzionali dell'USR per la Sicilia e dell'A.T. Messina.

#### **RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ PER L'A.S. 2019/2020**

Dalla lettura del bollettino dei trasferimenti che hanno interessato la provincia di Messina negli anni 2019/2020 e 2020/2021 si evince come **l'amministrazione scolastica abbia assegnato posti liberi e disponibili della classe di concorso A045 – discipline economico aziendali a docenti con punteggio inferiore a quello maturato dal ricorrente.**



Si tratta in particolare dei seguenti docenti nell'anno 2019/2020:

- Amaina Giuseppe p. 30 -
- Calio' Gaetana Antonella p. 48 -
- De Pasquale Laura p. 76 -
- Fazio Grazia p. 45 -
- Gorgone Doriana p. 70 -
- Pagano Immacolata p. 115 -

E dei seguenti docenti nell'anno 2020/2021

Amaina Giuseppe P. 102 -

Caliò Gaetana P. 60 -

Rossello Giuseppe P. 69 -

Tutti trasferiti in provincia di Messina con punteggio inferiore al Prof. Battista.

Tale circostanza è illegittima ed ingiusta ed è causa di grave danno per il ricorrente che, seppur in possesso di un maggior punteggio, non ha ottenuto il trasferimento nonostante i posti liberi e disponibili della provincia di Messina.

Quindi il ricorrente va trasferito poiché ha punteggio superiore ai soggetti sopra indicati.

**Nulla cambia ed ugualmente il ricorrente deve essere trasferito perché titolare di punteggio superiore.**

1 Violazione del principio meritocratico, cardine della scuola.

2 Violazione dell'art 1 comma 196 L. 107/2015.

### ***Sotto il primo profilo***

L'illegittima ed infondata preferenza riservata agli insegnati , viola il principio meritocratico che si esplica mediante la scelta dell'insegnante con più alto punteggio.

Il principio del "merito" è posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica, **come ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 41 del 2011.**





Le operazioni di mobilità devono osservare il principio del merito espresso dal punteggio posseduto dai docenti in graduatoria.

Il modo di operare seguito dal Ministero mortifica e svisciva il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità, con la conseguente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché della stessa legge n.107/2015.

### *Sotto il secondo profilo*

**Assegnazione di sedi libere e disponibili a docenti privi di precedenza e illegittima esclusione del ricorrente**

### **Illegittima preferenza dei trasferimenti provinciali**

È fatto incontestabile che il ricorrente abbia partecipato alla mobilità per gli aa.ss., 2019/2020 e 2020/2021 con la precedenza prevista dall'art. **601 del D. Lgs. 297/1994** (e riportata nei rispettivi CCNI Mobilità, art. 13 co. 1 III) n. 1) in quanto **docente portatore di handicap con grado di invalidità superiore ai 2/3**.

Peraltro, tale precedenza è stata riconosciuta e convalidata dal Miur, come si ricava dalle domande di mobilità restituite dal Ministero ed è incontestabile.

In particolare, il predetto art. 601 D.Lgs. 297/1994 (T.U. Istruzione), rubricato “Tutela dei soggetti portatori di handicap”, stabilisce che: “*Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. **Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità***”. Il ricorrente, trovandosi nella condizione prevista dall'art. 21 della L. n. 104/1992, aveva diritto ad essere trasferito **precedentemente ad altri docenti privi di precedenza o con precedenza di grado inferiore**.

L'art. **601 D. Lgs. 297/1994**, infatti, è **norma speciale** del diritto scolastico e sancisce in favore del docente che si trova in tale condizione **il diritto, univoco e senza distinguo, di precedenza in sede di mobilità**.

Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito (**Tribunale di Genova – collegio lavoro**

**- del 30.11.2016**) “*nel settore scuola non opera la sola*



*disciplina generale di cui alla legge 104/92, ma anche la disciplina speciale di cui all'art. 601 d. lgs 297/94. Tale disposizione stabilisce che gli artt. 21 e 33 della legge 104/92 si applicano al personale di cui al presente testo unico e che tali norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità. Quest'ultima disposizione (art. 601) **non prevede limiti al proprio contenuto precettivo a differenza della disciplina generale, sicché ha la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale.** Ora, tenuto conto che l'art 33 c. 5 della legge 104/1992, accorda al "lavoratore di cui al comma 3 (ha) diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede", è possibile apprezzare la **maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell'art. 601** citato: una diversa interpretazione dalla sua lettera non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell'articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009".*

Si segnalano sul punto, anche le seguenti pronunce :

**Tribunale di Patti n. 941/2018 del 4.07.2018**

**Tribunale di Messina n. 97/2018 del 10.09.2018**

- **Tribunale di Marsala n. 1/2020 del 7.01.2020**
- **Tribunale di Catania n. 18176/2020 del 26.05.2020**
- **Tribunale di Foggia Ordinanza del 25 giugno 2020**
- **Tribunale di Castrovillari Provvedimento inaudita altera parte dell'8 luglio 2020**
- **Tribunale di Napoli Nord Ordinanza dell'11 agosto 2020**

**La tutela speciale ed incondizionata che l'art. 601 accorda ai docenti che si trovino nella condizione prevista dall'art. 21 (e 33 della L. n. 104/1992) determina la precedenza assoluta del predetto personale rispetto agli altri docenti che non si trovino nella medesima situazione, senza che possa fraporsi a tale incondizionato diritto la previsione contrattuale che introduca fasi (provinciale o interprovinciale) e graduazione di sorta tra i docenti partecipanti alle operazioni di mobilità.**



**Vale a dire che qualsiasi sede libera e disponibile per le operazioni di mobilità deve essere messa prioritariamente a disposizione del personale con precedenza, a prescindere che il docente partecipi alla mobilità provinciale o alla mobilità interprovinciale.**

In provincia di Messina, come può evincersi dalla lettura dei bollettini allegati e come meglio si vedrà *infra*, negli anni scolastici predetti **hanno ottenuto sede definitiva in trasferimento nella scuola secondaria di II grado docenti privi di precedenza e, taluni, persino con punteggio inferiore a quello maturato dal ricorrente (pari a punti 115 + 6 nell'a.s. 2019/2020, a punti 121+6 nell'a.s. 2020/2021).**

**Tali docenti sono stati preferiti al ricorrente in quanto titolari di sede in provincia di Messina ed, in virtù di tale titolarità, hanno partecipato prioritariamente ai movimenti sui posti liberi e disponibili della provincia di Messina poiché le disposizioni contrattuali favoriscono i trasferimenti provinciali (territoriali e professionali) ai trasferimenti interprovinciali.**

Tale circostanza viola il più volte citato articolo 601 D. Lgs. 297/1994 e finisce con lo svilire la *ratio* della legge che è quella di favorire il personale docente che si trova in svantaggiate condizioni di salute.

Nello specifico, l'art. 6 del CCNI Mobilità valevole per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (doc. 8), suddivide le operazioni di mobilità in tre fasi successive: la prima relativa ai trasferimenti all'interno del comune di titolarità, la seconda relativa ai trasferimenti all'interno della provincia di titolarità e la terza riservata alla mobilità territoriale interprovinciale ed alla mobilità professionale.

L'allegato 1 al predetto CCNI disciplina analiticamente l'ordine delle operazioni all'interno delle singole fasi individuate dall'art. 6.



La prima e la seconda fase vengono effettuate con priorità secondo l'ordine stabilito nell'allegato 1.

La terza fase segue alle prime due e viene effettuata inoltre **sul 50% dei posti che residuano** dopo l'effettuazione delle prime due fasi secondo l'ordine stabilito nell'allegato 1.

Tale fase, che è quella in cui il ricorrente è stato inserito, “accorpa” i trasferimenti interprovinciali (mobilità territoriale tra province) ed i trasferimenti professionali, vale a dire il passaggi di cattedra (movimenti tra classi di concorso) e passaggi di ruolo (movimenti tra i diversi ordini di scuola).

**L'ordine nelle operazioni di mobilità (dettato dall'art 6 e dall'allegato 1 al CCNI Mobilità e completato dall'Ordinanza ministeriale annualmente adottata) è irragionevole ed ingiusto.**

La suddivisione in fasi predefinite ha determinato la preferenza di docenti solo perché “inseriti” in una determinata fase pur non godendo di alcun titolo di precedenza (ed in alcun casi addirittura con punteggio inferiore), a discapito di chi, come il ricorrente, ha una disabilità personale che gli dà diritto ad essere preferito ad altri.

*A tal proposito si evidenzia l'Ordinanza del Tribunale di Catania n. 18176 del 26.05.2020 in cui si specifica che non devono essere distinte le fasi della mobilità.*

Tale determinazione è illogica oltre che discriminatoria poichè non vi è alcuna ragione per favorire i docenti già assegnati in provincia assegnando loro priorità di movimento - rispetto a chi, titolare di sede fuori provincia e, addirittura come nel caso di specie, fuori regione, chiede di essere trasferito nella provincia per cui gode di precedenza assoluta.



Logica vuole che sia preferito chi sia assegnato fuori provincia e non chi chiede di “muoversi” all’interno della provincia di titolarità.

Da questo punto di vista è stato affermato, sebbene nell’ipotesi della precedenza di cui all’art. 33 co. 5 L. 104/1992 (docente che presta assistenza a parente o affine riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità), come la clausola che valorizza e dà rilievo alla precedenza *de qua* nelle sole operazioni di mobilità provinciale a discapito dei trasferimenti interprovinciali favorisce i trasferimento *“appaia non coerente e discriminante, negando paradossalmente la maggior tutela proprio a quei docenti che siano stati assegnati a sedi lontane dalla loro residenza, risultando quindi manifestamente violativa della norma imperativa del citato art. 33 L. n. 104 del 1992 e succ. mod., come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione”* (Tribunale Catania – sez. lavoro - sent. n.4680 del 20/11/2018, . Trib. Catania n. 18176/2020 del 26.05.2020).

Inoltre se fosse stato riconosciuto il punteggio spettante per gli anni di servizio nella scuola paritaria Dante Alighieri il ricorrente avrebbe avuto 90 punti in piu’, che gli avrebbero permesso sicuramente di ottenere il trasferimento in provincia di Messina.

### **Violazione di legge**

Ma tale determinazione del CCNI non solo è illogica ed irragionevole, per i motivi sopra esposti, essa è pure **illegittima ed in contrasto con l’art. 465 del T.U. Istruzione.**

In particolare, il citato art. 465 co. 1 del D.lgs 297/1994 stabilisce che **i trasferimenti nell’ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia “sino all’attuazione di quanto previsto dall’art. 470 co. 1”**, ossia fino alla stipula di specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione destinati legislativamente a superare tale subordinazione (della mobilità interprovinciale rispetto a quella provinciale), a definire tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale e mobilità territoriale ed a superare - come meglio approfondiremo nel 2° motivo di ricorso - la ripartizione tra i posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che le immissioni in ruolo “siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e



territoriale in ciascun anno scolastico”.

In altre parole, nella previsione del Legislatore del 1994, in sede di contrattazione collettiva le parti avrebbero dovuto superare la disparità allora in essere tra fasi (provinciale ed interprovinciale) e tipologia (territoriale e professionale) di mobilità, **in applicazione di un generale principio di eguaglianza tra docenti ed equiparazione tra mobilità.**

**In quest’ottica, i posti liberi e disponibili devono essere assegnati in base a criteri diversi dalla sede di titolarità (provinciale o interprovinciale) o dal movimento (territoriale o professionale) richiesto, quali la presenza di un titolo di precedenza, che deve valere senza condizioni, il punteggio accumulato, l’anzianità professionale ed anagrafica ed altri simili criteri meritocratici.**

**Il Contratto disattende la Legge perché non supera la distinzione tra mobilità provinciale ed interprovinciale.**

La previsione contenuta nell’art. 470 T.U. Istruzione, infatti, è stata attuata mediante la stipula di Contratti collettivi integrativi (l’ultimo dei quali valido per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/21 e 2021/22) ma **l’attuazione è avvenuta in violazione della Legge** poiché tanto il CCNI quanto l’ordinanza ministeriale attuativa **continuano a stabilire un ordine di precedenza in favore dei movimenti provinciali (territoriale e professionali) su quelli interprovinciali**, prescindendo dai titoli di precedenza e dal punteggio.

Così è possibile, come accaduto negli anni in contestazione, che docenti senza precedenza e, finanche, docenti senza precedenza e con punteggio inferiore siano stati preferiti alla ricorrente in quanto “inseriti” nella fase provinciale della mobilità.

Alla luce delle superiori disposizioni legislative, la previsione contrattuale che subordina e posticipa la mobilità interprovinciale a quella provinciale ed a quella professionale (art. 6 CCNI Mobilità ed allegato 1 al medesimo CCNI) deve essere disapplicata e/o dichiarata nulla e/o illegittima.

Se, come previsto dalla Legge, non deve esserci disparità tra i movimenti, **anche la suddivisione in fasi è errata** e il ricorrente deve concorrere su tutte le sedi libere e disponibili, ivi comprese quelle che l’amministrazione scolastica ha destinato solo ed esclusivamente ai docenti titolari di sede in provincia di Messina e partecipanti alla mobilità provinciale, e, per il titolo di precedenza di cui gode, ha certamente diritto all’assegnazione definitiva di una di tali sedi e quindi al trasferimento definitivo in



Sulle superiori doglianze si è già espressa la giurisprudenza di merito.

Si segnala l'ordinanza del **Tribunale di Torino n. 7993/2018 del 27.04.2018**. Si tratta di una pronuncia che, per quanto riferita al rapporto tra la precedenza ex art. 21 L. 104/1992 e la distinzione delle operazioni di mobilità in fasi successive, esprime un principio di diritto applicabile al caso specifico: *“(...) La questione da cui dipende la decisione della causa è dunque costituita dalla conformità o meno dell'art. 13 alle citate previsioni di legge di cui all'art. 21 legge n. 104/1992 e 601 del decreto legislativo n. 297/1994.*

*Come ha già ritenuto la giurisprudenza amministrativa in vicende processuali che ratione temporis appartenevano alla sua giurisdizione (così ad es. Consiglio di Stato n. 195/2000), gli artt.21 legge n. 104/1992 e 601 del decreto legislativo n. 297/1994 attribuiscono un diritto di precedenza rispetto agli altri soggetti interessati al trasferimento a fronte del quale, sul punto, non è configurabile alcun margine di discrezionalità del datore di lavoro.*

**Illegittimo accantonamento di sedi disponibili in favore delle nuove immissioni in ruolo - Violazione dell'art. 470 T.U. Istruzione**

È principio dell'ordinamento scolastico, enunciato nell'art. 470 del D.lgs. 297/1994, quello per cui **le operazioni di mobilità debbano avvenire con precedenza rispetto alle assunzioni in ruolo, su tutti i posti di insegnamento disponibili.**

Tuttavia, tale basilare regola è puntualmente disattesa dall'amministrazione scolastica che sottrae dal contingente delle sedi libere e disponibili alcuni posti accantonandoli per le immissioni in ruolo.

E, difatti, l'art. 8 del CCNI Mobilità per il triennio 2019/2020-2021/2022, rubricato “Sedi disponibili per le operazioni di mobilità”, al comma 5 prevede che “Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 **viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali**”.

Il comma successivo precisa che sul restante 50% destinato alla mobilità interprovinciale, nell'a.s. 2019/2020 il 40% è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale ed il 10% alla mobilità professionale, mentre nell'a.s. 2020/2021 solo il 30% è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale ed il restante 20% alla mobilità professionale, del restante 40%, il 30% è riservato ai trasferimenti interprovinciali ed il 10% alla mobilità professionale.



**Le sedi accantonate per le immissioni in ruolo sono illegittimamente sottratte alla mobilità, così come le sedi per la mobilità professionale, tanto vero che un professore delle gae ha ottenuto il ruolo in un istituto di Barcellona P.G. Istituto Ferrari in questa fase della mobilità.**

Il citato articolo 470 T.U. Istruzione, infatti, stabilisce che: “Specifici accordi tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero dell’Istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, **in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico**”.

Sul punto si è già espressa la giurisprudenza amministrativa che ha pronunciato in sede cautelare la illegittimità dell’O.M. 9 marzo 2018 prot. n. 207 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/2019, nonché l’O.M. 8 marzo 2019 prot. n. 203 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/2020 sul presupposto che nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell’art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994 (Cons. di Stato, ord. n. 037222/2019; TAR Lazio ord. n. 02367/2019; TAR Lazio, ord. n. 03165/2020).

Come si evince dalla documentazione allegata, nell’a.s. 2020/2021 1 delle sedi libere e disponibili è stata accantonata per le operazioni di immissione in ruolo ed 1 sede è stata riservata alle operazioni di mobilità professionale.

Le sedi accantonate per le immissioni in ruolo invero devono essere posti liberi e disponibili da destinarsi alla mobilità.

Se l’amministrazione non avesse sottratto sedi alle operazioni di mobilità, il ricorrente avrebbe certamente ottenuto il trasferimento in provincia di Messina, vedi posto assegnato nell’anno 2020/2021 al prof. Rugolo da graduatorie presso l’Istituto Ferraris di Barcellona.





Alla luce delle superiori considerazioni, l'art. 8 del CCNI Mobilità deve essere disapplicato e/o dichiarato illegittimo.

Il ricorrente, inoltre, rileva un grave profilo di criticità della normativa contrattuale: ci si, in particolare, alle c.d. *“NOTE COMUNI”* riportate in calce alla *“TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE”* del CCNI, nelle quali si dispone che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*. Ed in effetti: Il ricorrente al momento della presentazione della domanda di mobilità indicava tutti i servizi svolti ed i titoli conseguiti, allegando, altresì, una dichiarazione in cui chiedeva il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria. In tale dichiarazione venivano elencati tutti i servizi svolti negli anni scolastici dal 2000 al 2014, presso l'Istituto Paritario Dante Alighieri di Rocca di Caprileone, che avrebbero dovuto dare al ricorrente il diritto ad un ulteriore punteggio di 90 punti. Tuttavia, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza inviava tramite email notifica della convalida del punteggio pari a 31 (punteggio base, punti 25 +punti 6 per il ricongiungimento con la sorella), non riconoscendo l'ulteriore punteggio di 90 punti per il servizio paritario.

Sennonché: l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 convertito in legge il 2 agosto 2001 stabilisce chiaramente che *“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n.62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*. La legge, dunque, riconosce l'equiparazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62 in favore degli Istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa. Nella fattispecie, l'Istituto Paritario B. Virzì di Sant'Agata Militello con



Decreti Assessoriali n. 409/XI del 23/04/2002 (Tecnico per Geometri) e n.1059/XI del 13/12/2002 (Liceo delle Scienze Sociali) ha avuto riconosciuta la parità dall'a.s. 2002/2003. **Si appalesa, pertanto, anche sotto questo profilo l'illegittimità della normativa contrattuale di cui al richiamato CCNI e successiva O.M. del 08/04/2016.**

E allora, in quanto in contrasto con il dettato legislativo suindicato, tale disposizione ai sensi degli art. 1339 (“Inserzione automatica di clausole”) e 1418 e 1419 c.c. e dell'**art. 40 comma 1 ult. Cpv.** (*“Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge*) e **comma 3 quinquies** (*“ Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli art. 1339 e 1419 secondo comma del codice civile”*) **del D.lgs. 165/01**, così come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. n. 150/2009, **deve essere disapplicata**, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti del servizio d'insegnamento svolto in Istituto scolastico Paritario dall'a.s. 2002/03, 2003/04, 2005/06 e 2013/14 ed alla valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale.

Il possibile equivoco derivante dal riferimento degli art. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs. 297/94 alle sole scuole “pareggiate” e “parificate” (agli effetti della carriera) non può essere tenuto in considerazione, perchè bisogna tener conto delle novità normative in materia di parità scolastica ed in particolare l'art. 1 bis D.L. 250/05 dove è precisato meglio e ulteriormente che **“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”**, (vd. in tal senso Tribunale di Napoli Sez. Lavoro n.17451/16, Tribunale del Lavoro di Caltagirone, Tribunale del Lavoro di Milano 20.07.2016).



**Sussistenza del fumus boni iuris e del danno grave ed irreparabile.**

Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi. Da quanto sopra esposto, la prima cosa che rileva, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute, è la disparità di trattamento venutasi a creare nei confronti del ricorrente, tra i docenti trasferiti nell'a.s. 2019 su base interprovinciale, ve ne sono alcuni tre che hanno un punteggio inferiore al Prof. Battista **che peraltro dovrebbe avere la precedenza perchè invalido civile 67% e portatore di handicap art 1 comma 3.**

Il ricorrente proprio in considerazione della disciplina sulla mobilità , aveva confidato nel punteggio posseduto di punti 121(121+6) ed anche nel riconoscimento del servizio svolto per 16 anni nella scuola paritaria ( 16x6=96 punti) che sommati ai 25+6 avrebbero dato un totale di 127 punti, per poter concorrere, alle operazioni di mobilità, a parità di condizioni, in base a tali punti, all'assegnazione di uno dei posti disponibili nell'Ambito della Provincia di Messina o, in subordine, negli ambiti provinciali vicini, e tale legittima aspettativa si è concretizzata in un vero e proprio diritto soggettivo, essendo tale punteggio superiore a quello posseduto dai docenti .

Sussiste, altresì, il *periculum in mora*. E', infatti, evidente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni, siccome insuscettibili di risarcimento per equivalente, conseguenti al mancato trasferimento in uno degli ambiti della Sicilia. L'istante - peraltro **invalido civile** - si trova, infatti, costretto a trasferirsi definitivamente da Messina a Vicenza con gravissime ripercussioni per per il suo stato di salute, quale soggetto fragile,

Cio' premesso il Prof. Roberto Battista, in via cautelare e di urgenza ex art. 700 cpc, chiede l'accoglimento delle seguenti



**DOMANDE**

Il ricorso è fondato e documentalmente provato come ampiamente dedotto nei precedenti motivi di diritto.

Tuttavia, il ricorrente non può attendere i tempi del giudizio ordinario per vedere affermato il proprio diritto poiché tale attesa, non solo determinerebbe il permanere di una situazione antigiuridica, ma rischierebbe di pregiudicare definitivamente il diritto del ricorrente il quale, non avendo ottenuto il trasferimento, a decorrere dal prossimo 1° settembre, **sarà costretto a lasciare nuovamente il comune di residenza ed assumere servizio a Recoaro Terme, a oltre mille Km di distanza, con i rischi collegati perché soggetto fragile e a rischio!!!!!!!!!!**.

Nel tempo del giudizio ordinario, infatti, le legittime aspettative del ricorrente saranno definitivamente frustrate in considerazione del fatto che **nelle more del giudizio l'amministrazione assegnerà i pochi posti liberi della classe di concorso interessata in provincia di Messina ad altri docenti.**

Il danno subito dal ricorrente in attesa di veder definitivamente accertato il proprio diritto in via ordinaria non è in nessun modo ristorabile anche in considerazione della precedenza di cui gode in relazione alla propria condizione di salute.

Per i motivi sopra esposti e con riserva di ogni altra difesa ed azione, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso,

**Chiede**

Che l'On.le Tribunale adito, accertata la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., voglia accogliere le seguenti conclusioni:

1. Accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere trasferito definitivamente in un ambito della Provincia di Messina secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2019/2020, anche in soprannumero anche in relazione alla precedenza assoluta ex lege 104/92 in combinato disposto con l'art.601 del D.Lgs n. 297/94.
2. Accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere trasferito definitivamente in un ambito della Provincia di Messina, con precedenza assoluta ed a prescindere dalle fasi previste dalla contrattazione collettiva, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021,
3. Ordinare il riconoscimento del punteggio per gli anni di servizio svolti nella scuola



paritaria dal'anno 1999 al 2014, di punti 96 da aggiungere ai punti 25, per un totale di 121  
+ 6 per il ricongiungimento .

4. In ogni caso, ordinare alle Amministrazioni resistenti, secondo le proprie competenze, l'adozione del conseguente provvedimento di trasferimento del ricorrente sul posto che l'On.le Tribunale individuerà nella provincia di Messina e con la decorrenza ritenuta di diritto, anche in soprannumero.
5. Adottare i provvedimenti definitivi più idonei ed opportuni.
6. Autorizzare, ove ritenuto opportuno, la notifica ai controinteressati per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 cpc, mediante pubblicazione a mezzo web sul sito istituzionale del Miur nella sezione dedicata e/o dell'USR per la Sicilia e/o dell'Ambito Territoriale di Messina.

Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che, il contributo unificato non è dovuto per limiti reddituali.

Si allegano:

Procura

1. Tribunale di Marsala Sentenza n. 1/2020
2. Tribunale di Patti Sentenza n. 941/2018 del 4 luglio 2018
3. Decreto assegnazione provvisoria a.s. 2019/2020
4. Tribunale Napoli Nord Ordinanza 11 agosto 2020
5. Tribunale di Foggia Ordinanza 25 giugno 2020
6. Tribunale di Castrovillari 8 luglio 2020
7. Consiglio di Stato Ordinanza 3722-2019
8. Tribunale di Catania Ordinanza n. 18176 del 26.05.2020
9. Decreto di Omologa invalidità civile
10. Domanda di mobilità 2019/2020 con mancato riconoscimento scuola paritaria
11. Domanda di Mobilità 2020/2021 con mancato riconoscimento scuola paritaria
12. Reclamo mancato riconoscimento punteggio scuola paritaria
13. Certificato di servizio scuola paritaria
14. Allegato D servizi
15. Modello 730 Prof. Battista
16. Sedi disponibili 2019/2020

Messina 28/08/2020

Avv. Antonino Ferraloro



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore, rappresentante e difensore del prof. Roberto Battista per mandato in calce al presente ricorso

PREMESSO CHE

Aisensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice puo' prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti piu' idonei, in considerazione di particolari circostanze o esigenzedi maggiore celerità;

nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto, tra gli altri, l'impugnazione delle graduatorie definitive della mobilità 2019/2020 e 2020/2021, previa loro disapplicazione, relativamente alla classe di concorso A045 Scienze economico aziendali, anche a seguito del mancato riconoscimento della precedenza prevista dall'art. 21 L. 104/90 e del servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie;

ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i soggetti inseriti in graduatoria di mobilità; vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati,

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO FA ISTANZA AL GIUDICE ADITO

Di autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR, quanto alle amministrazioni convenute con mezzi ordinari.

Messina 28/08/2020

Avv. Antonino Ferraloro

